



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 07/02/2023

OGGETTO:

**FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI: RILEVAZIONE DELLA
NON NECESSITA' DELL'ACCANTONAMENTO**

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di Febbraio alle ore 19:20, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore		X
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Barbara Paoletti**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 (come modificati dal Decreto Legge n.152/2021):

- comma 862 che prevede che “Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; dall'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;
- comma 859 che prevede che “A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;
- comma 868 nella parte in cui prevede che “A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”;
- comma 861 nella parte in cui dispone che “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica

di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Rilevato che la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2022 attesta che il debito non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, così come evidenziato nella tabella sottoriportata:

Totale fatture ricevute nel 2022	5,00%	Stock debiti commerciali scaduti e non pagati al 31.12.2022
2.150.236,67	107.511,83	3.689,17

Dato atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato pertanto che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (valori con segno NON positivo) e degli obblighi di comunicazione, l'Ente non è tenuto ad effettuare un accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 4 del 14.06.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la "Presentazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo 2019/2024. Art. 11 dello Statuto Comunale";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 26.07.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28.12.2022 è stata approvata la "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Sezione Operativa 2023/2025)";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.06.2002 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2017;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025";

Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato inoltre l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000 con riferimento all'obbligo di astensione in capo agli amministratori;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità indicata nella norma sopracitata;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa e alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rilevare che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, l'Ente non è tenuto ad effettuare un accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali ai sensi dell'art. 1 comma 862 della Legge 145/218;

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Barbara Paoletti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Responsabile del Servizio